



COMUNE DI PESCANTINA

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE***

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 42 del 31.08.2012

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 Campo di applicazione	3
TITOLO II DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO E PROCEDIMENTI	3
Art. 2 Soggetti tenuti alla presentazione della documentazione previsionale d’impatto acustico e documentazione di impatto acustico	3
Art. 3 norme procedurali	4
Art. 4 Requisiti acustici passivi degli edifici	4
Art. 5 Collaudo o asseverazione del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici	4
Art. 6 Valutazione di clima acustico	5
TITOLO III PUBBLICI ESERCIZI, DISCOTECHE, CIRCOLI PRIVATI	5
E ALTRI LUOGHI DI RITROVO NON TEMPORANEI	5
Art. 7 Campo di applicazione	5
Art. 8 Classificazione delle attività	5
Art. 9 Prescrizioni generali di contenimento dell’inquinamento acustico	6
Art. 10 Documentazione	7
Art. 11 Condizioni per il rispetto della civile convivenza e della vivibilità	7
Art. 12 Utilizzo di strumenti musicali in esercizi pubblici e circoli privati	8
TITOLO IV ATTIVITA’ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO	9
Art. 13 Campo di applicazione	9
CAPO 1 MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI	9
Art. 14 Definizioni	9
Art. 15 Limiti ed Orari	9
Art. 16 Localizzazioni e durata	10
CAPO 2 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI	10
Art. 17 Campo di applicazione	10
Art. 18 Limiti acustici ed orari	11
Art. 19 Modalità per l’esercizio dell’attività	12
Art. 20 Emergenze	12
TITOLO V DIFESA DALL’INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DAL TRAFFICO VEICOLARE	12
Art. 21 Veicoli a motore	12
Art. 22 Dispositivi acustici interni ai veicoli	13
TITOLO VI ALTRE ATTIVITA’ RUMOROSE	13
Art. 23 Macchine da giardino	13
Art. 24 Attività Agricole	14
Art. 25 Aree verdi, Parchi giochi e strutture comunali	14
Art. 26 Dispositivi acustici antifurto	16
Art. 27 Autolavaggi	16
Art. 28 Attività con funzionamento notturno	16
Art. 29 Impianti a ciclo produttivo continuo	17
Art. 30 Impianti Tecnologici	17
Art. 31 Orari per l’uso di strumenti musicali	18
su area pubblica	18
TITOLO VII CONTROLLI E SANZIONI	19
Art. 32 Misurazioni e controlli	19
Art. 33 Ordinanze	19
Art. 34 Sistema sanzionatorio	20
Art. 35 Commissione Tecnica	20
TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI	21
Art. 36 Abrogazioni	21
Art. 37 Applicazione ai regolamenti condominiali	21
Art. 38 Documentazione	21
Art. 39 Richiamo a norme statali e regionali	21

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento attua a livello comunale le disposizioni in materia di inquinamento acustico di cui all'art. 6 lettera e) della legge 26 ottobre 1995 n. 447 (Legge Quadro sull'inquinamento acustico), del D.P.C.M. 14/11/1997, oltre che della legge regionale 10 maggio 1999 n. 21, e successive modifiche e integrazioni.
2. Ai fini del presente regolamento, valgono le definizioni indicate dalla L. 447/95, dai relativi decreti attuativi e dalle Linee Guida Arpav (BUR 92/2008) di cui al presente regolamento.
3. Sono esclusi dalla presente disciplina i comportamenti rumorosi in luoghi privati diversi dai circoli privati, quando non attengono alla sfera pubblicitaria, causati ad esempio da strepiti di animali, radio e TV, l'utilizzo di strumenti musicali per diletto, giochi di bambini, immissioni prodotte da sorgenti di rumore occasionali, non ripetibili, imprevedibili ecc., ferme restando, in tali casi, le disposizioni di cui all'art. 659 del Codice Penale e/o art. 844 del Codice Civile.
4. Sono inoltre esclusi dalla presente disciplina tutti i casi in cui sono applicabili le norme, più restrittive, contenute nei regolamenti condominiali. Si rileva che la normativa antinquinamento concerne esclusivamente il profilo pubblicitario della tutela, quello cioè che la pubblica amministrazione deve apprestare in via generale a presidio della incolumità psicofisica della collettività. In tale ambito gli eventuali interessi particolari dei cittadini trovano tutela solo indirettamente e nella misura in cui coincidono, in tutto od in parte, con l'interesse pubblico anzidetto.
5. Il presente regolamento, assume quale parte integrante e sostanziale la deliberazione del Consiglio Comunale del 27 giugno 2000 n° 44, avente per oggetto la classificazione acustica del territorio comunale, ferme restando le eventuali successive modifiche ed integrazioni.

**TITOLO II
DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO E PROCEDIMENTI**

**ART. 2
SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
PREVISIONALE D'IMPATTO ACUSTICO E DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO
ACUSTICO**

1. Sono tenuti a presentare allo sportello comunale competente la documentazione afferente la previsione d'impatto acustico, redatta dal richiedente e firmata da tecnico abilitato secondo le linee guida Regionali predisposte da ARPAV, i seguenti soggetti: i titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica, anche di orario, ed il potenziamento delle opere elencate all'art. 8 commi 2, 4 e 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 e successive modifiche ed integrazioni, come precisato dall'art. 01 dell'allegato "Definizioni e obiettivi generali per la realizzazione della documentazione di impatto acustico" alla delibera Direttore ARPAV 3/2008, pubblicata sul B.U.R. n. 92 del 7 novembre 2008" e successive modifiche e integrazioni. Per i plateatici dei pubblici esercizi esistenti si applicano le disposizioni previste dal vigente Regolamento Comunale per l'utilizzo dei plateatici; nel caso di segnalazioni di disturbo le eventuali valutazioni e limitazioni sono in capo all' Area Vigilanza.

2. Qualora per l'esercizio di attività rumorose non sia previsto o prescritto alcun titolo abilitativo e/o denuncia di inizio attività, il titolare dell'attività deve depositare presso l'Area Ambiente la documentazione relativa all'impatto acustico, almeno trenta giorni prima dell'inizio effettivo dell'esercizio.
3. Trascorsi trenta giorni dal deposito della documentazione senza che nel frattempo siano notificati al richiedente provvedimenti o richieste integrative, il nulla osta all'inizio dell'attività si intende assentito.

ART. 3 NORME PROCEDIMENTALI

1. Alle istanze tese ad ottenere autorizzazioni, pareri, nulla osta previste dal presente regolamento si applicano le discipline procedurali di cui all'art. 19 della L. 241/90 (Segnalazione Certificata Inizio Attività) e, nel caso di attività produttive, al DPR 160/2010 (Regolamento Sportello Unico Attività Produttive).
2. Rimangono ferme le procedure di autorizzazione in deroga previste nel presente regolamento, di cui è ammessa l'istanza preventiva di validazione secondo la procedura che verrà pubblicata sul sito web del Comune; rimane altresì ferma la procedura di verifica del clima acustico in fase di richiesta di permesso di costruire di cui all'art. 6.

ART. 4 REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

1. Contestualmente alla presentazione di un progetto edilizio per gli interventi definiti dall'art. 3, comma 1, lett. d) (limitatamente ai casi di demolizione e ricostruzione e cambio di destinazione d'uso), ed e) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche e integrazioni, dovrà essere presentata idonea documentazione tecnica, firmata da un tecnico abilitato, di previsione del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici in progetto ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 individuando i materiali, gli spessori ed i criteri costruttivi necessari a garantire il conseguimento degli standards di isolamento acustico stabiliti dal succitato decreto.
2. Il responsabile del procedimento, qualora accerti la mancanza della documentazione di cui al comma che precede, sospende il procedimento dandone contestuale comunicazione all'interessato, sino all'acquisizione dell'integrazione richiesta.

ART. 5 COLLAUDO O ASSEVERAZIONE DEL RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

1. A fine lavori, o comunque nell'ambito della richiesta del certificato di agibilità, dovrà essere effettuato un collaudo dei requisiti acustici passivi, mediante prove in opera complete o per unità rappresentative in almeno due partizioni di separazione dei locali con diverse caratteristiche sia in termini di superficie sia in termini di utilizzo e/o del requisito di facciata, al fine di verificare strumentalmente il rispetto degli indici e dei livelli del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e successive modifiche e/o integrazioni.
2. In alternativa potrà essere redatta dal direttore lavori, o da un tecnico da lui stesso delegato e competente in materia, un'autocertificazione (art. 47 del D.P.R. 445/2000), nell'ambito della richiesta di agibilità, con la quale si asseveri:

- la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte, nel rispetto alle indicazioni fornite nella relazione previsionale sui requisiti acustici passivi degli edifici;
- il rispetto degli indici stabiliti dal DPCM 05 dicembre 1997 e successive modifiche e/o integrazioni.

ART. 6 VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO

1. Per valutazione di clima acustico si intende un'attività volta ad individuare il livello, nonché le caratteristiche, della rumorosità prodotta dall'insieme delle sorgenti sonore presenti in una determinata area all'interno della quale sarà collocato un ricettore sensibile, al fine di verificarne la compatibilità acustica.
2. Sono tenuti a presentare la documentazione di clima acustico, secondo le modalità e i criteri riportati nelle linee guida regionali predisposte da ARPAV, i soggetti interessati alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
 - scuole, asili nido ed altre attività similari;
 - ospedali;
 - case di cura e di riposo;
 - parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, co. 2 della l. 447/95 e ai punti compresi tra 1 e 9 dell'art. 1 dell'allegato alla delibera Direttore ARPAV 3/2008;
 - ogni altro caso indicato dalle linee guida regionali.
3. Il rilascio del titolo abilitativo, per le opere sopra indicate è subordinato a parere da parte dell'Area Ambiente, da formularsi in base alla valutazione del clima acustico presentata.
4. Nota la situazione acustica dell'area oggetto di studio, si ritiene utile l'individuazione delle migliori soluzioni progettuali da adottare, con l'obiettivo di ridurre al minimo l'esposizione al rumore dei recettori.

TITOLO III PUBBLICI ESERCIZI, DISCOTECHE, CIRCOLI PRIVATI E ALTRI LUOGHI DI RITROVO NON TEMPORANEI

ART. 7 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente titolo si applica a tutte le strutture fisse, quali pubblici esercizi, circoli privati e altri luoghi di ritrovo aperti o chiusi, destinati allo sport, tempo libero e spettacolo, con esclusione di quelle definite come attività temporanee dal successivo art. 14.

ART. 8 CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. Le attività di cui al presente Titolo disciplinate dal presente regolamento sono definite come segue:
 - 1) pubblici esercizi, circoli privati, altri luoghi di ritrovo e altre attività indicate con Determina del Dirigente dell'Ufficio Commercio Ambiente senza impianti elettroamplificati o con riproduzione musicale di sottofondo modesta, la cui rumorosità non sia avvertibile nelle immediate vicinanze o nelle adiacenti abitazioni e chiusura comunque entro le ore 24.00.

- 2) pubblici esercizi, circoli privati e altri luoghi di ritrovo diversi da quelli di cui al punto 1.
2. La riclassificazione dell'attività dal punto 1 al punto 2 è soggetta alle prescrizioni di cui al successivo articolo 9.

ART. 9

PRESCRIZIONI GENERALI DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

1. Le attività indicate all'art. 8 punto 2 sono soggette alle seguenti prescrizioni:
 - 1) non potranno essere esercitate nuove attività salvo espressa deroga motivata rilasciata dall'Area Ambiente sulla base dei criteri generali stabiliti dalla Giunta Comunale, in locali che confinino direttamente, in qualsiasi punto del locale, con unità ad uso abitativo, se non ad uso esclusivo del titolare, di dipendenti dell'attività medesima e del proprietario dell'immobile;
 - 2) l'esercizio dell'attività oltre le ore 24.00 dovrà essere effettuato mantenendo chiuse tutte le porte e le finestre, nel rispetto comunque delle prescrizioni date dall'autorità sanitaria; in particolare gli ingressi/uscite dovranno essere dotati di doppia porta od altri accorgimenti idonei a contenere la propagazione del rumore e dovrà essere prevista l'adozione obbligatoria di un impianto di climatizzazione, che non costituisca a sua volta fonte di rumore, ovvero rispetto al quale vengano adottati opportuni interventi di contenimento del rumore;
 - 3) ogni elemento di riproduzione musicale (diffusori e similari) non potrà essere ancorato rigidamente alla struttura, se nello stesso immobile o in altri confinanti vi siano abitazioni o altre attività con permanenza di persone; sono preferibili sistemi che prevedano la sospensione o l'uso di giunti isolanti dei medesimi elementi di diffusione;
 - 4) adozione di un sistema di limitazione tarato e controllato di cui dovrà essere fornita adeguata documentazione tecnica. Le caratteristiche dell'impianto di amplificazione, dei limitatori e la relativa taratura, oltre alle caratteristiche di amovibilità del limitatore stesso, dovranno essere riportati nella valutazione di impatto acustico;
 - 5) per pubblici esercizi e circoli privati con impianti o macchinari rumorosi la DPIA deve essere redatta e prodotta alle autorità competenti conformemente a quanto previsto dall'art. 3 delle Linee Guida regionali preliminarmente alla realizzazione di nuove opere, nonché alla realizzazione di ampliamenti di orario nella fascia serale/notturna, ampliamenti, ristrutturazioni di opere/attività esistenti, per opere destinate ai loro utilizzi e/o preliminarmente all'avvio dell'esercizio delle relative attività. Prima delle relative autorizzazioni edilizie o commerciali dovrà essere rilasciato un nulla osta dal Funzionario dell'Area Ambiente;
 - 6) all'esterno delle strutture fisse (tensostrutture, teatri tenda, capannoni, ecc), aperte o chiuse, non devono essere superati i livelli di emissione previsti dalla zonizzazione acustica vigente del territorio comunale e nelle norme statali che si intendono integralmente richiamate, fatta salva ogni ulteriore restrizione conseguente all'applicabilità del limite d'immissione differenziale; il livello di emissione si intende riferito ad un periodo di almeno 30 minuti.
2. I gestori di attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono obbligati al rispetto dei limiti acustici contenuti nella normativa vigente e nel presente regolamento.
3. In caso di accertamento di violazione di quanto prescritto al comma che precede, il Funzionario dell'Area Ambiente può prescrivere con ordinanza motivata, le misure necessarie per eliminare le violazioni riscontrate ed i termini per adempiere.

4. Nei casi di particolare gravità, l'ordinanza potrà prevedere lo spegnimento delle fonti di emissione rumorosa e, nel caso di reiterazioni, la sospensione parziale o totale dell'attività.
5. E' fatta salva la possibilità per il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti di fatto e diritto di cui all'art. 9 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, di ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento del rumore, qualora lo richiedano eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente.

ART. 10 DOCUMENTAZIONE

1. Le nuove attività di cui all'art. 8 punto 2 del presente regolamento sono soggette alla presentazione della documentazione previsionale d'impatto come indicato dalle linee guida ARPAV.
2. Ogni modifica/sostituzione degli impianti in uso è subordinata alla presentazione all'Area Ambiente di una relazione tecnica a firma di tecnico abilitato, che attesti il rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio di attività rumorosa.
3. Copia della relazione tecnica dovrà essere conservata presso i locali delle attività disciplinate dal presente Titolo.
4. Nei casi di cambio di ragione sociale, subingresso, e qualsiasi altra variazione che non comporti la modifica degli impianti in uso o degli orari di apertura, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, da allegare alla comunicazione da presentare allo sportello comunale competente e che dovrà essere conservata presso il locale ed esibita su richiesta delle autorità di controllo.
5. In ogni caso, qualora venga segnalata una situazione di potenziale inquinamento acustico nei confronti del vicinato, sarà richiesta al titolare dell'attività l'effettuazione di misurazioni fonometriche presso il recettore maggiormente esposto. Noti i risultati delle rilevazioni strumentali e le relative valutazioni si richiederà, eventualmente, di adottare ulteriori misure di contenimento della rumorosità, secondo le procedure di cui agli ultimi tre commi del precedente art. 9.

ART. 11 CONDIZIONI PER IL RISPETTO DELLA CIVILE CONVIVENZA E DELLA VIVIBILITÀ

1. I legali rappresentanti di esercizi di somministrazione (bar, birreria, trattoria ecc), sale giochi e similari, piani bar, discoteche, teatri e circoli privati, scuole di musica, sale prove ballo, attività ginnica con musica e qualsiasi assemblea o raduno di persone organizzate, dovranno adottare gli accorgimenti idonei a garantire il rispetto della civile convivenza quali:
 - idonee misure per impedire che il rumore prodotto dalle sorgenti sonore installate all'interno dei locali adibiti alle proprie attività non costituisca fonte di inquinamento acustico;
 - assicurare un adeguato servizio, all'interno dell'esercizio e nelle immediate pertinenze del locale, volto a garantire il normale andamento dell'attività nonché a prevenire eventuali

disturbi determinati dai frequentatori, richiedendo, ove necessario, l'intervento delle Forze dell'Ordine.

ART. 12

UTILIZZO DI STRUMENTI MUSICALI IN ESERCIZI PUBBLICI E CIRCOLI PRIVATI

1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 68, 69 e 80 del R.D. 18.06.1931, n. 773 - T.U.L.P.S. – dall'articolo 31 della Legge Regionale 21 settembre 2007, n. 29, dai precedenti articoli 8, 9 e 10 nonché quanto previsto in materia di diritti d'autore, negli esercizi pubblici e nei circoli privati, le esibizioni di musicisti, che non utilizzano strumenti amplificati e/o strumenti a percussione, non sono subordinate ad autorizzazione o ad altri atti d'assenso fino alle ore 24.00.
2. Dette attività dovranno però essere meramente accessorie rispetto all'attività del pubblico esercizio o alle finalità associative del circolo, senza che vi siano pubblicizzazione dell'aspetto musicale, modifiche anche temporanee od occasionali dei locali o altre iniziative che facciano assumere all'uso degli strumenti musicali carattere di attrazione prevalente rispetto all'attività abituale di pubblico esercizio, e comunque, le stesse devono essere effettuate nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - il suono degli strumenti o apparecchi deve sempre essere mantenuto a livelli assimilabili alla musica di sottofondo, ovvero non avvertibile nelle immediate vicinanze o nelle adiacenti abitazioni;
 - è vietato collocare strumenti o apparecchi o diffusori sonori di qualsiasi genere, all'esterno degli esercizi o dei circoli salvo espressa autorizzazione;
 - è vietata la riproduzione di musiche o frasi che possano offendere la morale, il sentimento religioso, la Costituzione, o che comunque possano turbare l'ordine o la sicurezza pubblica.
3. Qualora l'impiego degli strumenti predetti, ancorché effettuata prima delle ore 24.00, sia avvertibile nelle immediate vicinanze o nelle adiacenti abitazioni oppure si protragga oltre le ore 24.00 dovrà essere espressamente legittimata con annotazione sull'autorizzazione di esercizio (art. 8 L.R. 29/07) previa domanda da presentarsi all'Ufficio Commercio, sentito il Corpo di Polizia Municipale e l'Ufficio Ambiente.
4. Nell'autorizzazione predetta potranno essere indicate, ai sensi dell'articolo 9 del T.U.L.P.S., le prescrizioni ritenute necessarie per impedire possibili cause di inquinamento acustico.
5. La protrazione potrà essere rifiutata o sospesa con provvedimento motivato.
6. L'utilizzo di apparecchi amplificatori della voce e del suono (ad esempio musica dal vivo e karaoke), il cui orario normalmente non potrà superare le ore 24.00, dovrà in ogni caso essere legittimato con annotazione in autorizzazione.
7. La violazione delle condizioni prescritte in sede di autorizzazione comporta la revoca del titolo legittimante la protrazione d'orario o l'uso di strumenti amplificatori della voce, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
8. La reiterata violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo può comportare l'emanazione di un provvedimento di divieto all'uso e alla detenzione di apparecchi e impianti musicali.

TITOLO IV

ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

ART. 13 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente titolo si applica a tutte le attività temporanee che prevedano l'utilizzo di sorgenti sonore e che si esauriscono in periodi di tempo limitati.

CAPO I MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI

ART. 14 DEFINIZIONI

1. Sono da considerarsi manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico le manifestazioni (i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, festival, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive ecc.) che si svolgano in ambiente aperto o in strutture temporanee che prevedano l'utilizzo di sorgenti sonore.

ART. 15 LIMITI ED ORARI

1. Le manifestazioni di cui al precedente articolo non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento purché presentino tutte le seguenti caratteristiche che dovranno essere preventivamente autocertificate, con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, da mantenere a disposizione e da esibire agli organi di vigilanza in caso di controllo:
 - 1) qualsiasi attività musicale deve cessare entro le 24:00.
2. Presso una medesima area pubblica o aperta al pubblico non saranno ammesse più di 15 serate, che utilizzino impianti di amplificazione di potenza superiore a 300 W, nell'arco di tempo di un anno, salvo deroga motivata della Giunta comunale.
3. Costituirà titolo di autorizzazione l'autocertificazione del responsabile della manifestazione sopra citata, da mantenere a disposizione e da esibire agli organi di vigilanza in caso di controllo.
4. Le manifestazioni diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra descritte sono in ogni caso soggette all'autorizzazione dell'Ufficio Commercio previo parere del Corpo di Polizia Municipale.
5. Nel caso di spettacoli musicali di rilevanza nazionale e comunque qualora gli impianti di amplificazione superino il valore massimo di amplificazione di 7000 W o si svolgano oltre le ore 24.00 (escluse aree individuate dalla Giunta), le emissioni sonore dovranno essere monitorate da un tecnico abilitato che provvederà a redigere apposita documentazione tecnica che attesti l'avvenuto rispetto dei limiti indicati.
6. Le manifestazioni temporanee possono essere autorizzate in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente regolamento a condizione che:

- non venga superato il livello di pressione sonora di 95 dB(A) presso le aree con presenza di pubblico per evitare possibili danni a spettatori e lavoratori addetti allo spettacolo;
 - non venga superato presso le abitazioni più prossime alle manifestazioni il valore limite di emissione:
 - di 65 dB(A) riferito al tempo di riferimento diurno o notturno;
 - di 70 dB(A) per particolari situazioni connesse alla morfologia dell'area dove si svolge la manifestazione, tale limite potrà essere derogato per un periodo massimo di due ore ad un valore limite di emissione pari a 75 dB(A).
7. I limiti di cui sopra si intendono di Leq riferito a 30 minuti, misurato secondo la metodologia del D.M. 16 marzo 1998 allegato B punto 5.
8. Eventuali ulteriori deroghe all'orario o ai livelli sonori potranno essere concesse dalla Commissione di cui all'art. 34 e comunque non oltre le ore 02.00.
9. I festeggiamenti della notte di Capodanno con musica amplificata sono ammessi fino alle ore 04.00, nel rispetto dell'ordine pubblico e della tranquillità pubblica.

ART. 16 LOCALIZZAZIONI E DURATA

1. Le manifestazioni di cui all'art. 14 non si possono effettuare nelle aree ricomprese dalla zonizzazione acustica in Classe I; se effettuate in aree adiacenti a tali aree, non dovranno incrementarne i livelli di inquinamento acustico.
2. Tali manifestazioni sono ammesse purché effettuate in numero inferiore a 15 giorni, per un medesimo sito, durante l'anno, salvo espressa deroga da richiedere alla Giunta Comunale.
3. L'ufficio Commercio ha facoltà di richiedere un parere al Corpo di Polizia Municipale, in merito all'indotto che la manifestazione potrà avere sul traffico veicolare della zona, sul relativo incremento di rumore ambientale prodotto e sulle misure che risulta opportuno siano prescritte per limitare i disagi e le molestie agli abitanti della zona.

CAPO II CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

ART. 17 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Capo si applica alle attività operative e di gestione dei cantieri temporanei e comunque ai lavori che possono provocare disturbo alla quiete degli abitanti nelle zone limitrofe al cantiere per contenere o minimizzare l'impatto acustico dovuto all'esecuzione dei lavori con macchinari o attrezzature particolarmente rumorose.
2. I cantieri sono classificati:
 - 1) di iniziativa privata: ai sensi dall'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 o del vigente Codice della Strada;
 - 2) di iniziativa pubblica o di pubblica utilità, sia di tipo edile che stradale, quando rientrano tra le opere che la normativa vigente classifica come pubbliche.

- 3) I capitolati speciali delle categorie di opere di cui ai punti 1 e 2 dovranno prevedere che le attività siano svolte nel rispetto delle modalità e dei criteri descritti nel Protocollo per la gestione ambientale dei cantieri. Detto Protocollo, da approvarsi con successivo provvedimento di Giunta comunale entro 90 giorni, sarà suscettibile di variazioni, modifiche e/o aggiornamenti, che non abbiano carattere di discrezionalità, mediante deliberazione della Giunta Comunale. Dette modifiche dovranno essere recepite nei capitolati speciali entro 60 giorni dalla data di esecutività della delibera stessa.
4. Tutte le attrezzature utilizzate nell'ambito dei cantieri edili, stradali e similari dovranno essere conformi alle direttive CEE e soggette a manutenzione in modo da garantire il rispetto degli standard previsti nel certificato di omologazione, ancorché non recepite dalla normativa nazionale. In ogni caso dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per contenere il livello di rumore connesso con il loro uso (ad es.: carterature, appropriati posizionamenti nel cantiere, ecc.); l'Area Ambiente potrà adottare specifiche disposizioni, che dovranno essere approvate dalla Commissione di cui all'art. 34, per regolamentare l'uso dei macchinari o delle attività particolarmente rumorose.
4. I macchinari dovranno essere provvisti di certificazione di emissione acustica contenuta nella scheda tecnica.
5. Gli avvisatori acustici, nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche e di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, potranno essere utilizzati nel centro abitato, solo se non sostituibili con altri tipi di segnalatori luminosi.
6. Relativamente ai cantieri di iniziativa pubblica o di pubblica utilità sono ammesse deroghe anche per il periodo notturno, previa presentazione di istanza motivata.

ART. 18 LIMITI ACUSTICI ED ORARI

1. I limiti acustici assoluti da non superare relativamente alle attività di cui all'articolo 17 punto 1, ad esclusione del traffico veicolare, sono:
 - zone classe I: 65 dB(A);
 - zone classe II – III – IV - V: 70 dB(A);
 - zone classe VI: 75 dB(A);
2. Tali limiti si intendono riferiti alla facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività di cantiere di cui art. 17. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 65 dB(A).
3. I limiti di cui sopra si intendono di Leq riferito a 30 minuti, misurato secondo la metodologia prevista dal D.M. 16 marzo 1998 allegato B punto 5.
4. Nella tabella seguente vengono individuati i limiti d'orario feriale per i cantieri di cui al sopra citato art. 17 punto 1, a seconda della zona, per i quali non dovrà essere richiesta specifica autorizzazione:

Zone classe IV e V

Dal lunedì al sabato:

8:00 - 20:00

Zone classe I – II - III

Dal lunedì al venerdì:

8:00 – 12:30

14:00 – 19:00

Sabato

8:00 – 12:30

5. Non è comunque consentito l'uso di attrezzature o macchinari rumorosi al di fuori dei predetti orari, che possano essere fonte di molestia o disturbo nei luoghi abitati, salvo espressa deroga rilasciata dall' Area Ambiente.
6. Relativamente ai cantieri classificati al punto 2 del precedente art. 17, è consentita l'attività anche in periodo notturno previa presentazione di apposita domanda di autorizzazione in deroga
7. In casi particolari il rilascio dell'autorizzazione in deroga sarà subordinato all'acquisizione dei criteri generali stabiliti dalla Giunta Comunale.

ART. 19

MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Ferme restando le norme di cui al presente regolamento, l'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo nei cantieri, potrà essere regolamentato anche dalle disposizioni del Protocollo per la gestione ambientale dei cantieri.

ART. 20

EMERGENZE

1. Al fine del ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche, condotte fognarie, acquedottistiche, del gas, ecc) o in situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica, si intendono tacitamente derogati gli orari e gli adempimenti di cui agli articoli precedenti, fatto salvo il rispetto dei criteri che saranno approvati dalla Giunta Comunale entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, previa acquisizione dei pareri delle Aziende pubbliche interessate.

TITOLO V

DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DAL TRAFFICO VEICOLARE

ART. 21

VEICOLI A MOTORE

1. Ai fini del contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare valgono, per ciò che concerne la manutenzione e la conduzione dei veicoli a motore, le indicazioni, le prescrizioni e le sanzioni previste dal “Nuovo Codice della Strada” (D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche ed integrazioni).

Sono inoltre previsti i seguenti divieti:

- fermo restando quanto già previsto dal Codice della Strada è vietato tenere il motore acceso durante la sosta o la fermata, dovuta a qualunque causa non dipendente dalla dinamica della circolazione in aree non soggette al vigente Codice della Strada;
- è vietato eseguire operazioni di carico e scarico senza adottare misure atte a ridurre la rumorosità, nonché al di fuori degli orari consentiti, qualora previsti;
- è vietato trasportare materiale potenzialmente rumoroso, senza adottare opportune cautele e/o accorgimenti in merito;

ART. 22
DISPOSITIVI ACUSTICI INTERNI AI VEICOLI

1. È vietata l'emissione sonora prodotta dall'uso di altoparlanti interni ai veicoli in movimento, in sosta o in fermata, oltre a quanto disposto dal vigente codice della strada, fatta salva la possibilità di espressa autorizzazione in deroga.
2. Fatto salvo quanto prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli, sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale, ancorché intermittente, non deve comunque superare la durata complessiva di tre minuti primi.
3. Il veicolo potrà essere rimosso dagli organi di Polizia Stradale, con spese a carico del proprietario, in caso di accertata violazione dei limiti di tempo qualora il rumore sia tale da creare immissioni all'interno delle abitazioni o presso altri recettori sensibili. Si applicano in tali casi le norme del Codice della strada che disciplinano la rimozione ed il pagamento delle spese.

TITOLO VI
ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

ART. 23
MACCHINE DA GIARDINO

1. L'uso di macchinari o attrezzature rumorose per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 21.00; nei giorni festivi ed il sabato dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle ore 16.00 alle 19.00.
2. Per quanto riguarda le aree verdi adiacenti agli edifici scolastici, l'orario consentito è solo quello al di fuori dell'attività scolastica.
3. I macchinari per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono preferibilmente essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie.

ART. 24
ATTIVITÀ AGRICOLE

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2 della L.R. 10 maggio 1999 n. 21, l'esercizio di attività rumorose nell'ambito di attività agricole (quali i cannoncini antistorno) che comportino emissioni rumorose potenzialmente idonee a molestare i residenti, dovranno essere svolte adottando tutti gli accorgimenti idonei a contenere il disagio. Ad esempio:
2. In casi particolari l'Area Ambiente potrà impartire prescrizioni finalizzate a limitare l'inquinamento acustico.
3. Per determinate attività rumorose il Sindaco potrà disciplinare, con apposita ordinanza, le fasce orarie entro cui le stesse potranno essere svolte.

Art. 25
AREE VERDI, PARCHI GIOCO E STRUTTURE COMUNALI

1. E' fatto obbligo a tutti quelli che utilizzano i parco giochi, aree verdi e strutture comunali di mantenere una condotta moralmente corretta, comunque consona all'ambiente e di rispettare la quiete altrui.
2. I parchi sono aperti al pubblico tutti i giorni, l'orario di apertura è articolato in fasce orarie differenti nel periodo estivo rispetto a quello invernale.
3. Le attività all'interno di questi luoghi si potranno svolgere secondo gli orari di seguito riportati
 - periodo tra il 1° ottobre ed il 1° aprile dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 15.00 alle ore 20,00
 - periodo tra il 1° maggio ed il 30 settembre dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 15.00 alle ore 23,00.

ART. 26 DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO

1. I sistemi di allarme acustico antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora complessiva ad un massimo di 10 minuti primi.
2. In tutti i casi, il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

ART. 27 AUTOLAVAGGI

1. L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lance, ecc.) nell'ambito di qualsiasi impianto di autolavaggio (siano essi inseriti in impianti stradali di distribuzione carburanti o meno) e, nel dettaglio, il funzionamento delle stesse nell'ambito delle zone residenziali, è consentito, previo ottenimento del nulla osta di cui al comma 6 dell'art.8 della Legge 447/1995 e successive modifiche e integrazioni:
 - nei giorni feriali nella fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 22.00;
 - nei giorni festivi nella fascia oraria compresa tra le ore 9.00 e le ore 13.00.
2. Gli autolavaggi self-service di nuovo insediamento dovranno essere collocati al di fuori delle zone residenziali definite dal vigente strumento urbanistico ad una distanza di almeno 100 m dagli edifici di civile abitazione, ad uso scolastico e sanitario.
3. Eventuali deroghe potranno essere concesse solo previa presentazione di apposita istanza motivata all'Area Ambiente che valuterà le motivazioni del singolo caso.

ART. 28 ATTIVITÀ CON FUNZIONAMENTO NOTTURNO

1. Le attività nuove, trasferimenti, subentri, con funzionamento nel periodo notturno dalle ore 22 alle ore 07 (quali ad esempio lavanderie automatiche e similari) sono consentite esclusivamente:
 - 1) in zone industriali;

- 2) in zone non esclusivamente industriali, qualora inserite nelle “aree idonee” da approvarsi con successiva delibera di Giunta entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento;
- 3) qualora ammesse esplicitamente dagli strumenti urbanistici;
- 4) presso locali che non confinino direttamente con unità ad uso abitativo, se non ad uso esclusivo del titolare o di dipendenti dell’attività medesima. Eventuali deroghe motivate potranno essere concesse esclusivamente fino alle ore 24.00.
- 5) Eventuali deroghe ai punti 1, 2, 3 potranno essere concesse dall’Area Ambiente previa presentazione d’istanza con idonea documentazione tecnica e previa acquisizione di parere della Giunta Comunale di cui al successivo art. 34.

ART. 29

IMPIANTI A CICLO PRODUTTIVO CONTINUO

1. I nuovi impianti a ciclo produttivo continuo, per i quali vi sia la presenza di abitazioni (esclusi gli alloggi funzionali all’attività stessa) nel raggio di 200 m, dovranno essere dotati di un sistema di monitoraggio in continuo, fisso o mobile, dei livelli di pressione sonora con collegamento ad una postazione dedicata da realizzare presso ARPAV e/o con pubblicazione on-line dei risultati.
2. L’onere delle eventuali convenzioni da stipularsi con ARPAV è a carico dei titolari delle attività.

ART. 30

IMPIANTI TECNOLOGICI

1. Gli impianti tecnologici a funzionamento continuo (ad es. gruppi di riscaldamento, refrigerazione, ventilazione e condizionamento, ecc.) installati dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, qualora non collocati all’interno di vani tecnici opportunamente insonorizzati, non dovranno produrre emissioni che comportino il superamento del livello di pressione sonora equivalente di 25 dB(A) nei locali destinati al riposo notturno, con le modalità indicate per l’argomento in questione, nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997, intendendo tale valore già corretto dell’eventuale presenza di componenti tonali.
2. Nelle more di approvazione del P.I. e di revisione del regolamento Edilizio, nei nuovi condomini o fabbricati la cui istanza di permesso di costruire o DIA venga presentata dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, gli impianti di condizionamento dovranno essere progettati e realizzati all’interno dell’edificio e collocati in un apposito vano tecnico, che dovrà essere opportunamente insonorizzato e privo di superfici finestrate, salve le eventuali prese d’aria strettamente indispensabili al rispetto delle norme di sicurezza impiantistica ed antincendio. In tali edifici è vietata l’installazione esterna successiva di impianti di condizionamento che non siano posti all’interno di apposito vano tecnico con le caratteristiche tecniche e di insonorizzazione che precedono.
3. È sempre ammessa, all’interno delle singole unità immobiliari, la creazione di vani tecnici atti all’alloggiamento d’impianti tecnologici; la superficie netta di tali vani non potrà essere superiore a mq. 4.00 per ciascuna unità immobiliare. Nel caso di vani, nei quali venga previsto l’alloggiamento di impianti centralizzati (comuni quindi a tutte le unità immobiliari che costituiranno l’edificio) la superficie massima netta non dovrà essere superiore a mq. 2.00 per unità immobiliare con altezza massima interna di m. 2.35.

4. Nel caso di vani con copertura a tetto, con falda inclinata, dovrà essere rispettata l'altezza media di m, 2.35.
5. La rappresentazione grafica dei predetti vani dovrà riportare, seppur schematicamente, gli impianti in essi alloggiati, al fine di consentire da parte degli uffici comunali la verifica della congruità degli stessi.
6. A norma dell'art. 10, comma 7 delle NTA del vigente PRG ed art. 51, comma 2, secondo periodo, del Regolamento Edilizio, i vani tecnici di cui al presente articolo non sono, in ogni caso, rilevanti ai fini del rispetto dei parametri edilizi (volume, superficie ed altezza) e della sagoma dell'edificio, resta ferma la verifica di conformità rispetto alla normativa vigente, in tema di rilevanza dei predetti vani tecnici, ai fini del rispetto delle distanze minime prescritte da confini e da fabbricati.

ART. 31

ORARI PER L'USO DI STRUMENTI MUSICALI SU AREA PUBBLICA

1. In generale, per quanto non previsto dal presente regolamento o dalla normativa vigente, e fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale, è consentito l'uso temporaneo di apparecchiature o strumenti musicali che possano generare rumore, negli spazi pubblici aperti, quali piazze, slarghi, pubbliche vie, corti e/o giardini, dalle ore 8.00 alle ore 22.00 con interruzione pomeridiana dalle ore 12.30 alle ore 15.00.
2. Nel caso di attività istituzionale il divieto del paragrafo precedente può essere derogato previa l'espressione di esplicita autorizzazione; autorizzazione che potrà essere ricompresa nel provvedimento unico autorizzativo del competente Ufficio.
3. I mestieri itineranti che comportano l'utilizzo di strumenti musicali e che comunque potrebbero in qualsiasi modo arrecare disturbo alla quiete pubblica o privata, devono essere esercitati esclusivamente negli spazi preventivamente individuati dall' Ufficio Commercio, ai sensi del vigente regolamento OSAP, per non più di un'ora consecutiva nello stesso luogo, nel rispetto del disposto del primo paragrafo dell'art. 15 e nei seguenti orari:
 - estivo (dal 15 maggio al 30 settembre) dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 21.00;
 - invernale (dal 1 ottobre al 14 maggio) dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.30 alle 21.00.
4. È comunque vietato l'uso di strumenti a fiato, ad eccezione dei flauti, o a percussione salvo espressa deroga contenuta nell'autorizzazione ad occupare lo spazio pubblico.
5. In determinati periodi dell'anno, in occasione di ricorrenze o festività, il Coordinamento Commercio potrà dettare disposizioni derogatorie temporanee e legittimare l'esercizio di attività musicali in forma itinerante, disciplinando tempi e modi.

TITOLO VII CONTROLLI E SANZIONI

ART. 32 MISURAZIONI E CONTROLLI

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 della LR n. 21 del 10/5/1999, per le funzioni tecniche di controllo il Comune si avvale di ARPAV secondo le procedure concordate.

2. Negli altri casi ARPAV provvederà all'effettuazione delle rilevazioni fonometriche con le modalità indicate dal proprio regolamento.
3. Il controllo del rispetto degli orari o di prescrizioni generali, di natura non tecnica, indicate nel presente regolamento o da provvedimenti conseguenti è di competenza del Corpo di Polizia Municipale e delle altre forze di Polizia.
4. Per le verifiche di natura tecnica, relativamente al monitoraggio, dovrà essere richiesto l'intervento all'Area Ambiente comunale o al Dipartimento Provinciale di ARPA.
5. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 1, qualora vengano segnalate situazioni di immissioni sonore potenzialmente fonte di inquinamento da rumore, il soggetto a cui è attribuibile la sorgente sonora oggetto di segnalazione è obbligato, su richiesta dell'organo accertatore, ad esibire la documentazione che attesti la conformità dell'impatto acustico e che attesti il rispetto dei limiti assoluti di zona, nonché dei limiti differenziali di immissione, ove applicabili, secondo la modulistica predisposta da ARPAV ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa il rispetto di tali limiti, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta.
6. Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti e/o ai limiti autorizzati o risulti inottemperante rispetto a precedenti provvedimenti già assunti dal Comune, il Funzionario, con propria Ordinanza, provvede a disporre le misure di contenimento del rumore ritenute più opportune. Nei casi in cui si configuri la fattispecie di cui all'art. 9 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, il Sindaco potrà ordinare la sospensione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo mediante apposizione di sigilli alla sorgente stessa, se individuabile, oppure sospendere l'intera attività. Il provvedimento di sospensione dell'attività determina, automaticamente, la sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni relative.

ART. 33 ORDINANZE

1. Oltre a quanto previsto ai sensi dell'art. 31, il Comune può inoltre disporre, con ordinanza Sindacale:
 - limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario, eccezionale e temporaneo che si svolgano in aree aperte al pubblico, se non considerate nel presente regolamento.

ART. 34 SISTEMA SANZIONATORIO

1. Salvo che il fatto non costituisca reato o violazione di specifiche norme regionali, in caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento si applicano, in relazione alle singole fattispecie previste, le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della Legge 447/95.
2. L'esercizio dell'attività svolta in modo difforme da quanto dichiarato in sede di valutazione previsionale di impatto acustico e di relativo certificato di conformità ovvero di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, oltre all'applicazione delle sanzioni indicate al comma precedente può comportare anche la sospensione dell'attività.

3. Eventuali modifiche alle sanzioni stabilite dalle leggi dello Stato o dalla Regione si intendono automaticamente recepite dal presente regolamento.
4. Resta fermo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e succ. modifiche ed integrazioni.

ART. 35
COMMISSIONE TECNICA

1. È istituita una Commissione Tecnica formata da un componente dell'Area, da uno del Corpo di Polizia Municipale, uno dell'Ufficio Commercio e uno in rappresentanza degli Uffici Tecnici, preposta alla valutazione dei casi più problematici sotto il profilo della rumorosità e del disturbo alla popolazione.
2. Infine è compito della commissione predisporre note interpretative e attuative relative al presente regolamento, che potranno essere oggetto di apposita determina dirigenziale di recepimento, nonché proporre eventuali modifiche regolamentari.

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 36
APPLICAZIONE AI REGOLAMENTI CONDOMINIALI

1. Le prescrizioni contenute negli artt. 23, 25 e 29 potranno essere recepite nei regolamenti condominiali; il campo del disturbo da rumore tra privati, che esula dalla fattispecie dell'inquinamento acustico, non è di competenza della Pubblica Amministrazione.

ART. 37
RICHIAMO A NORME STATALI E REGIONALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle prescrizioni della legge 26 ottobre 1995 n.447, del D.P.C.M. 14 novembre 1997 e della L.R. 21 del 10 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, specificamente per quanto attiene ai limiti in ambiente esterno, all'interno degli ambienti di vita in relazione a sorgenti mobili e fisse ed alla disciplina regionale vigente.
2. Si richiama la DDG ARPA Veneto n° 3/2008 pubblicata sul BUR n° 92 del 7 novembre 2008 ed in particolare l'articolo 03 dell'allegato a) “definizioni ed obiettivi generali per la realizzazione della documentazione in materia d'impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della L. Q. n. 447/1995”. In conformità a quanto previsto dal VII paragrafo del suddetto art. 03 si prevede “l'obbligo di produrre la DPIA (ndr Documentazione Previsionale di impatto Acustico) prima dell'inizio dell'attività e prima della realizzazione di modifiche quali cambiamenti di orario, di macchinari o modifiche agli impianti tecnologici, che comportino modifiche significative alle emissioni sonore, per le attività, rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 1 e per le quali non sia previsto il rilascio di specifiche autorizzazioni”.

Il presente regolamento è composto di n° 37 articoli.